REGOLAMENTO (CEE) N. 2018/76 DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1976

relativo alla fornitura complementare di latte scremato in polvere nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1976, a taluni paesi in via di sviluppo, organismi internazionali ed organismi non governativi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vitsto il regolamento (CEE) n. 1298/76 del Consiglio, del 1° giugno 1976, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1976, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi internazionali (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2017/76 (2), in particolare gli articoli 3 e 7,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1298/76 prevede la fornitura di 150 000 tonnellate di latte scremato in polvere a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi internazionali nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1976;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1299/76 (3) ha assegnato una parte di questo aiuto a taluni paesi ed organismi internazionali, lasciando 3 630 tonnellate di riserva;

considerando che occorre ripartire il quantitativo complementare pari a 95 000 tonnellate, fra i vari paesi ed organismi di cui sono state accolte le domande, e precisare le modalità di finanziamento degli aiuti; che è opportuno tuttavia lasciare in riserva per casi imprevedibili un quantitativo di 8 200 tonnellate da ripartire successivamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La ripartizione e le modalità di finanziamento delle 95 000 tonnellate di latte scremato in polvere da fornire nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1976, quantitativo fissato dal regolamento (CEE) n. 1298/76 e la cui assegnazione non era stata prevista dal regolamento (CEE) n. 1299/76, sono definite nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. van der STOEL

(1) GU n. L 146 del 4. 6. 1976, pag. 3.
(2) Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. L 146 del 4. 6. 1976, pag. 5.

ALLEGATO

Programma d'aiuto alimentare di latte scremato in polvere

(quantitativo complementare)

Paesi e organismi beneficiari	Quantitativi di latte scremato in polvere assegnati (tonnellate)	Modalità di finanziamento
PAESI		
Afganistan	100	fob
Bangladesh	14 000	cif
Egitto	5 200	fob
El Salvador	700	fob
Grenada	300	fob
Alto Volta	1 600	franco destinazione
Honduras	200	cif
Comore	500	cif
Maurizio	800	fob
India	2 500	fob
Indonesia	500	fob
Giordania	500	fob
Kenia	100	fob
Mali	2 100	franco destinazione
Malta	650	fob
Mauritania	700	franco destinazione
Mozambico	750	cif
Niger	2 100	franco destinazione
Pakistan	1 000	fob
Perù	3 900	fob
Filippine	3 000	fob
Ruanda	800	franco destinazione
São Tomé	50	cif
Senegal	3 050	franco destinazione
Somalia	2 150	franco destinazione
Sri Lanka	450	fob
Tanzania	1 000	fob
Uruguay	300	fob
Yemen (Republica araba dello)	1 300	fob
Zaire	3 000	cif
ORGANISMI		
CICR	1 500	franco destinazione
Lega SCR	1 000	franco destinazione
PAM	10 000	franco destinazione (1)
UNICEF	11 000	franco destinazione
Riserva organismi non governativi	10 000	franco destinazione (1)
Riserva	8 200 (2)	(3)
TOTALE	95 000	

(1) Fob + contributo forfettario di 80 UC/t.

(2) Di cui 2 000 tonnellate per il PAM e 2 000 tonnellate per gli organismi non governativi. Il contributo forfettario per le 2 000 tonnellate destinate agli organismi non governativi potrà raggiungere un massimo di 170 UC/t.

(3) Per le azioni d'urgenza imputate sulla riserva, vengono finanziate le spese d'inoltro tra la fase fob e il luogo di destinazione e le spese di distribuzione qualora l'aiuto venga inoltrato per il tramite di un organismo internazionale. Il finanziamento può essere effettuato integralmente o in parte sotto forma di contributo forfettario.